



INTESA  SANPAOLO

mail: segreteria@fabintesasanpaolo.org
www.fabintesasanpaolo.eu

Mobilità Trasferimenti



Trasferimento su richiesta del lavoratore

Il personale a tempo indeterminato con **almeno 3 anni di anzianità** delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi, appartenente alle Aziende del Gruppo che applicano il CCNL del Credito, può chiedere di essere **trasferito ad altra unità produttiva**. La richiesta di trasferimento può prevedere un massimo di tre zone (ambiti territoriali limitati che ricomprendono più unità produttive ovvero comuni). L'elenco delle zone è visionabile nel documento "*Regole in materia di Mobilità Territoriale e Professionale*" recuperabile nella sezione *normativa* della intranet. Le richieste inviate all'Azienda concorrono a costituire una **apposita graduatoria**.

Trasferimenti d'ufficio

I trasferimenti d'ufficio sono quelli fatti ad **iniziativa aziendale**. Per questa tipologia di trasferimenti vale la normativa definita dall'Accordo di Gruppo del 20/5/2016, **comprensivo delle tutele:**

- per il personale che usufruisce dei permessi **L.104/92, le lavoratrici in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai 3 anni di età che non potrà essere trasferito** senza il suo consenso
- per il personale destinatario di **permessi per gravi patologie che non potrà essere trasferito** senza il suo consenso
- per il personale il cui orario di lavoro sia **part-time** che potrà essere trasferito senza il suo consenso solo in filiali/sedi che distano fino a **25 Km dalla residenza e/o domicilio**, sempre che il trasferimento non costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o di domicilio dell'interessato.

Inoltre per le Aree Professionali e per i Quadri Direttivi è prevista una **limitazione chilometrica sui trasferimenti disposti d'ufficio** (anche su base dell'anzianità di servizio) così come sono garantite tutte le previsioni economiche (pendolarismo giornaliero).

Le **limitazioni sui trasferimenti d'ufficio** sono le seguenti:

- tutti i colleghi che **non hanno raggiunto i 22 anni di servizio** possono essere trasferiti senza il loro consenso **solo** in filiali o sedi **che distano fino a 70 Km dalla propria residenza** (o domicilio), sempre che il trasferimento **non costituisca avvicinamento alla località di residenza** (o domicilio)
- i colleghi inquadrati nelle **aree professionali con almeno 22 anni di anzianità e 45 di età** possono essere trasferiti senza consenso **solo** in filiali o sedi che distano **meno di 30 Km dalla sede di lavoro**
- i colleghi inquadrati come **quadri direttivi di primo e secondo livello** con **almeno 22 anni di anzianità e 47 di età** possono essere trasferiti senza il loro consenso **solo** in filiali o sedi che distano **meno di 50 Km dalla sede di lavoro**

Trattamento economico (pendolarismo giornaliero)

In caso di trasferimenti **senza cambio di residenza**, la normativa prevede il seguente trattamento economico di pendolarismo:

Distanza in km (andata e ritorno)	Contributo (lordo) a Km
Fino a 50 km	Franchigia (nessun contributo)
da 51 a 90 km	€ 0,50
da 91 a 120 km	€ 0,65
oltre i 120 km	€ 0,85

Le distanze si intendono calcolate **dalla propria residenza anagrafica** o domicilio verso la nuova sede di lavoro in base al programma di calcolo disponibile su www.viamichelin.it (**percorso più breve**).

In caso di utilizzo di **mezzi pubblici** (compresa l'alta velocità) verrà riconosciuto il rimborso delle **spese effettivamente sostenute**

Si riportano di seguito alcuni esempi di liquidazione del trattamento economico spettante in caso di utilizzo dell'auto privata.

Ipotesi 1) distanza a/r pari a 50 Km

⇒ Nessun trattamento spettante

Ipotesi 2) distanza a/r pari a 80 km

Calcolo per determinare il trattamento spettante: (80 Km percorsi – 50 Km di "franchigia")

⇒ rimborso di 30 km per € 0,50

Ipotesi 3) distanza a/r pari a 110 Km

Calcolo per determinare il trattamento spettante: (110 Km percorsi – 50 Km di "franchigia")

⇒ rimborso dal 51° al 90° km per € 0,50

⇒ rimborso dal 91° al 110° km per € 0,65

In caso di utilizzo del treno "ad alta velocità" quale mezzo pubblico (in seconda classe) la misura del citato contributo corrisponderà alle spese effettivamente sostenute.

Esempio:

distanza residenza/luogo di lavoro = 120 km (distanza a/r)

spesa mensile utilizzo Treno = € 600,00

Rimborso spese = € 600,00

In caso di trasferimenti **con cambio di residenza**, il CCNL prevede:

- Rimborso **spese di viaggio**
- Rimborso **spese di trasloco**
- Permessi per **trasloco aggiuntivi** in base alla distanza km del trasferimento
- **Fornitura alloggio** (adeguato alle esigenze familiari) per 5 anni per le Aree Professionali e fino a 8 anni per i Quadri Direttivi
- Riconoscimento di una **diaria** per i tempi necessari alla sistemazione con un massimo di 30 gg per le Aree Professionali e di 120 gg per i Quadri Direttivi

Il trattamento di pendolarismo **non viene riconosciuto** per:

- i giorni di ferie,
- ex festività soppresse,
- malattia,
- permessi dell'intera giornata lavorativa,
- giornate in aspettativa,
- giornate di solidarietà,
- giornate di missione (in quanto già riconosciuto il relativo trattamento)

Strutture di governance

Per la particolare struttura organizzativa delle Strutture di Governance (**inclusa ISGS e ad esclusione delle Filiali e della FOL**), non sono previsti trattamenti economici di mobilità per i trasferimenti tra le piazze di:

Torino ↔ Moncalieri
Milano ↔ Assago
Milano ↔ Sesto San Giovanni
Padova ↔ Sarmeola di Rubano
Vicenza ↔ Torre di Quartesolo

Informazioni varie

La comunicazione del trasferimento dovrà avvenire entro:

- 7 giorni di calendario per i trasferimenti effettuati entro 30 km dalla residenza/domicilio o tra le strutture di governance sopra riportate;
- 15 giorni di calendario per i trasferimenti effettuati oltre 30 km ed entro 70 km dalla residenza/domicilio;
- 30 giorni di calendario per i trasferimenti effettuati oltre 70 km dalla residenza/domicilio.

Mobilità territoriale per il personale ex Banche Venete

Al personale del perimetro ex Banche Venete sono applicate, a decorrere dal 15 novembre 2017 e sino al 30 giugno 2019, disposizioni straordinarie e sostitutive rispetto a quelle ordinariamente disciplinate dal CCNL e dal contratto collettivo di secondo livello.

- Al fine di poter mantenere in servizio i lavoratori interessati in caso di chiusura e/o cessazione totale o parziale di attività ovvero significativa riduzione dell'attività ovvero ancora di chiusura/accorpamento di filiale/sedi e/o copertura delle uscite di personale di cui al piano di riduzione degli organici, **nei confronti del personale appartenente alle Aree Professionali o al 1° e 2° livello dei Quadri Direttivi, ogni primo trasferimento – per tale intendendo il trasferimento ad un comune diverso da quello di precedente assegnazione** - potrà essere disposto entro un perimetro di 90 km dalla residenza, **senza il consenso dell'interessato**.
- I trasferimenti individuali successivi al primo, anche se disposti entro il 30 giugno 2019, saranno regolati dalla normativa ordinaria di cui alla presente Guida FABI.
- Eventuali indennità di trasferimento/disagiata destinazione individualmente percepite al 25 giugno 2017, **sono riconosciute sino e non oltre il 31 dicembre 2018**, fatte salve eventuali scadenze antecedenti e in ogni caso fino al permanere delle condizioni che ne avevano determinato l'erogazione ai sensi della superata normativa e cessano dalla decorrenza di qualsivoglia trasferimento.

TRATTAMENTI IN CASO DI PRIMO TRASFERIMENTO AD INIZIATIVA DELL'AZIENDA
CON DECORRENZA DAL 15.11.2017 AL 30 GIUGNO 2019 PER IL PERSONALE DEL
PERIMETRO EX BANCHE VENETE

In riferimento al primo trasferimento (di cui al punto sopra) disposto ad iniziativa dell'azienda e per il quale il dipendente rientri giornalmente alla propria abitazione, viene riconosciuto un contributo forfettario a copertura delle spese di viaggio, esclusivamente per spostamenti superiori a 35 km (70 km. A/R), calcolati dalla residenza/domicilio dell'interessato all'indirizzo della nuova sede di lavoro, secondo i criteri definiti nel sito internet www.viamichelin.it funzione del percorso più "breve" tra l'indirizzo della residenza/domicilio e l'indirizzo della nuova sede di lavoro e comunque in ragione del numero di km effettuati superiori al predetto limite. Pertanto non saranno rimborsati i "primi" 35 km a tratta.

Mobilità - trasferimenti

Tale contributo, soggetto ad una valutazione preventiva delle strutture aziendali che convenissero sull'opportunità del lavoratore di optare per il pendolarismo giornaliero tra la residenza/domicilio del lavoratore stesso e la nuova sede di lavoro, nonché sul mezzo (pubblico o privato) da utilizzare, sarà riconosciuto dalla Banca a copertura delle spese di viaggio, per la durata di 6 anni dalla data di trasferimento.

Nel caso di utilizzo dell'auto privata la misura del citato contributo sarà liquidata, a scaglioni, secondo gli importi sotto riportati:

IMPORTI UNITARI	
Distanza (A/R in km) da	CONTRIBUTO (€ lordi)
71- 90 km	€ 0,50
91-120 km	€ 0,65
Oltre 120 km	€ 0,85

Si riportano di seguiti alcuni esempi di liquidazione del trattamento economico spettante in caso di utilizzo dell'auto privata.

Ipotesi 1) distanza a/r pari a 70 Km

⇒ Nessun trattamento spettante

Ipotesi 2) distanza a/r pari a 80 km

Calcolo per determinare il trattamento spettante: (80 Km percorsi – 70 Km di "franchigia")

⇒ rimborso di 10 km per € 0,50

Ipotesi 3) distanza a/r pari a 110 Km

Calcolo per determinare il trattamento spettante: (110 Km percorsi – 70 Km di "franchigia")

⇒ rimborso dal 71° al 90° km per € 0,50

⇒ rimborso dal 91° al 110° km per € 0,65

In caso di utilizzo del treno "ad alta velocità" quale mezzo pubblico (in seconda classe) la misura del citato contributo corrisponderà alle spese effettivamente sostenute.

Esempio:

distanza residenza/luogo di lavoro = 120 km (distanza a/r)

spesa mensile utilizzo Treno = € 600,00

Rimborso spese = € 600,00

Tali previsioni saranno eccezionalmente applicate anche ai trasferimenti attuati nel periodo compreso tra il 26 giugno 2017 e 15 novembre 2017, con riconoscimento dei trattamenti ivi previsti a partire dal 15 novembre 2017 senza che il trasferimento possa essere considerato quale primo trasferimento individuale.

Fonti normative

- CCNL art. 88 e 111
- Accordo di Gruppo 20/5/2016
- Accordo 7/10/2015 (in materia di Conciliazione tempi di vita e lavoro)
- Accordo 15/11/2017 Armonizzazione Ex Banche Venete

Per maggiori informazioni, su questo o altro argomento, ti invitiamo a contattare il tuo sindacalista di riferimento o scrivere direttamente al nostro [SPORTELLLO NORMATIVA](#)



[puoi farlo subito cliccando qui](#)